

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 76° - Numero 56

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 16 dicembre 2022

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 ottobre 2022, n. 17

Modifica del decreto presidenziale 16 novembre 2018, n. 29, regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali pag. 2

LEGGI 13 dicembre 2022, n. 18.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024 pag. 8

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 ottobre 2022, n. 17.

Modifica del decreto presidenziale 16 novembre 2018, n. 29, regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12, recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni" come modificato dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 3 agosto 2017, n. 18;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'articolo 4, comma 6;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;

Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e, in particolare l'articolo 11;

Visto l'articolo 11, commi 11 e 18, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 21 giugno 2012, n. 52 ed, in particolare, l'articolo 16;

Vista la legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed, in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, recante: "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29, recante il "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 aprile 2022, n. 9, con il quale è stato approvato il nuovo "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

Visto l'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, come modificato dall'articolo 13, comma 56, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024", ai sensi del quale "Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale, ancorché in quiescenza o anche un esterno, in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità";

Ritenuto di dovere, conseguentemente, modificare il citato decreto del Presidente della Regione siciliana n. 29/2018, al fine di allinearli alla nuova previsione normativa contenuta nell'articolo 2 della legge regionale n. 20/2001, come modificato dall'articolo 13, comma 56, della legge regionale n. 13/2022;

Udito il parere del Consiglio di Giustizia amministrativa - sezione consultiva n. 459/2022, reso nell'adunanza di sezione in data 20 settembre 2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 28 settembre 2022;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, come modificato dall'articolo 13, comma 56, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto presidenziale 16 novembre 2018, n. 29, è sostituito dal seguente:

a) "3. All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori è preposto il Capo di Gabinetto, nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza, ovvero tra soggetti esterni all'Amministrazione. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale. Il Capo di Gabinetto collabora con l'organo politico nello svolgimento delle attività di indirizzo politico-amministrativo; cura l'organizzazione interna degli Uffici di diretta collaborazione e ne coordina le attività, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni di supporto all'organo politico e degli Uffici di diretta collaborazione".

Art. 2.

Norme finali

1. Il presente decreto, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale della Regione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Il presente decreto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e sarà sottoposto a visto della Corte dei conti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 4 ottobre 2022.

MUSUMECI

Amnesso alla registrazione della Corte dei conti il 7 dicembre 2022, n. 9.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'Epigrafe:

Il decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8.", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 18 gennaio 2019, n. 3.

Note al Preambolo:

Il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia del 10 giugno 1946, n. 133.

La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

Il decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana.", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.

Il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 febbraio 2013, n. 10.

Il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 1° luglio 2016, n. 28, S.O.

Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così

dispone:

“Tipologia delle strutture operative.

“6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.”.

La legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante “Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 11 dicembre 2001, n. 59.

L'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.”, così dispone:

“Componenti uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

1. Il numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai relativi regolamenti di attuazione, è ridotto, con riferimento anche ai soggetti esterni, di un terzo, senza pregiudizio per le strutture in atto operative.

2. Restano ferme le disposizioni sulla direzione del servizio di valutazione e controllo strategico.”.

I commi 11 e 18 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.”, così rispettivamente dispongono:

“Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.

11. I Servizi di pianificazione e controllo strategico operanti presso gli Assessori regionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi e le relative funzioni sono espletate dal Servizio di valutazione e controllo strategico del Presidente della Regione sino all'insediamento dei nuovi soggetti preposti al ciclo di gestione della performance secondo quanto previsto dal regolamento attuativo adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

18. Nel rispetto del principio del contenimento dei costi degli apparati amministrativi regionali, la dotazione complessiva organica degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, comprese le segreterie tecniche nonché le segreterie particolari di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta del trenta per cento.”.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione Siciliana 21 giugno 2012, n. 52, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, così dispone:

“Disposizioni finali e abrogazioni di norme.

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare oneri economici aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.
2. L'Organismo indipendente di valutazione di cui al precedente articolo 8 è costituito ed opera con decorrenza dal 1° settembre 2012.
3. I Servizi di pianificazione e controllo strategico disciplinati dai commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 sono soppressi e cessano dalle loro funzioni il 30 agosto 2012. Entro tale data provvedono a definire le procedure di valutazione delle performance relative all'anno 2011.
4. Le procedure di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione e quelle relative alla costituzione della struttura tecnica di supporto sono avviate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Sono soppressi i commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, le parole "e Servizio di controllo interno strategico" di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8 e il comma 11 dell'articolo 2 del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8.”.

L'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, recante “Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione.”, così dispone:

“Norme in materia di nomine dei capi di gabinetto dei componenti del Governo della Regione.

1. Per motivi di contenimento della spesa i capi di gabinetto degli Assessori regionali e del Presidente della Regione sono nominati tra il personale interno all'amministrazione regionale, fermi restando i contratti in essere.”.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

L'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.”, così dispone:

“Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale.

1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.
2. L'individuazione delle strutture intermedie e delle unità operative di base dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3

maggio 2001, n. 6.

3. L'accesso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.

4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al 30 per cento.

8. I rinnovi contrattuali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.”.

Il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8 recante “Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 15 giugno 2001, n. 30.

Per il decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29, recante il “Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8”, vedi nota all'Epigrafe.

Il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 aprile 2022, n. 9, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 1° giugno 2022, n. 25.

L'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", così dispone:

"Uffici di diretta collaborazione.

1. Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale, ancorché in quiescenza o, anche un esterno, in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità."

Note all'art. 1, comma 1:

Per l'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", vedi note al Preambolo.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29, recante il "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Ufficio di Gabinetto.

1. L'Ufficio di Gabinetto supporta l'organo di indirizzo politico, coordinando le attività degli Uffici di diretta collaborazione ed assicurando il necessario raccordo tra l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali svolte dalle strutture dipartimentali, in coerenza col principio di separazione delle stesse. Esso, altresì, cura i rapporti con gli Organi istituzionali dello Stato, nonché con quelli di enti, organizzazioni ed organismi sia pubblici che privati riconducibili alle competenze dei rispettivi rami di amministrazione.

2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione si compone complessivamente di non più di otto unità di personale; quello degli Assessori regionali di non più di sei unità.

3. All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori è preposto il Capo di Gabinetto, nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza, ovvero tra soggetti esterni all'Amministrazione. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale. Il Capo di Gabinetto collabora con l'organo politico nello svolgimento delle attività di indirizzo politico-amministrativo; cura l'organizzazione interna degli Uffici di diretta collaborazione e ne coordina le attività, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni di supporto all'organo politico e degli Uffici di diretta collaborazione.

4. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono nominare, scegliendolo, su base esclusivamente fiduciaria, tra i componenti con qualifica dirigenziale o tra i soggetti esterni di cui al successivo articolo 6, comma 1, un Capo di Gabinetto vicario, che sostituisce il Capo di Gabinetto in caso di assenza od impedimento. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale.

5. L'Ufficio di Gabinetto cura, altresì, le funzioni in materia di ciclo di gestione della performance allo stesso attribuite dalle disposizioni del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni. Presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica opera altresì, in posizione di autonomia ed indipendenza, l'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 9 del D.P.Reg. n. 52/2012."

(2022.50.2249)008

LEGGE 13 dicembre 2022, n. 18.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazioni di spesa

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'“emergenza bollette” e di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 48.000 migliaia di euro in favore dei comuni, da ripartire in base alla popolazione (Missione 18, Programma 1), e un contributo pari a 4.000 migliaia di euro in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, da ripartire per il 40% in base alla popolazione e per il 60% in base al numero delle classi scolastiche (Missione 18, Programma 1). A quota parte degli oneri di cui al presente comma, per l'importo di euro 2.819.960,31, si provvede mediante riduzione della Missione 1, Programma 10, capitolo 108001 e, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate del Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

2. Limitatamente alle risorse finanziarie di cui al comma 1 gli enti locali, per l'esercizio finanziario 2022, possono procedere all'approvazione di variazioni al bilancio di previsione finanziario fino al 31 dicembre 2022, in deroga al termine di cui al comma 3 dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

3. La quota per l'anno 2022 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è incrementata dell'importo di 29.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 613950.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 102, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 è ridotta dell'importo di euro 2.503.286,50 (Missione 16, Programma 1, capitolo 144146).

5. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1 dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, per le finalità di cui alle sottoelencate leggi regionali, sono variate per l'esercizio finanziario 2022 degli importi a fianco di ciascuna indicati, cui si fa fronte, per gli oneri di cui alla Missione 16, Programma 1, capitolo 146518, con parte della riduzione operata al comma 4 e, per gli

COPIA
NOI

oneri di cui alla Missione 9, Programma 5, capitolo 550801, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui alla Missione 1, Programma 8, capitolo 215702.

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Denominazione	Variazione 2022
Parte A								
L.R. 14/1968, art. 12	16	1	1	10	2	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE	+303.286,50
Parte B								
L.R. 9/2013, art. 21	1	11	1	4	2	212533	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S. C. p. A	+ 293.997,92
L.R. 3/2016, art. 61	1	11	1	4	2	216529	FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.PA DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA. NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO. ASSISTENZA TECNICA E/O CERTIFICAZIONE A VALERE SU FONDI O RISORSE REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI, PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E SVILUPPO DI QUELLE ESISTENTI, PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE	+ 294.010,17
L.R. 6/2001, art. 102	9	5	2	10	4	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX CAP. 56903)	+ 120.000,00

6. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella 1 dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 13/2022, per le finalità di cui alla sotto indicata legge regionale, è variata per l'esercizio finanziario 2022 dell'importo a fianco alla stessa indicata, cui si fa fronte con riduzione di pari importo della Missione 8, Programma 1, capitolo 446514:

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Denominazione	Variazione 2022
L.R. 9/2021, art. 70	8	1	1	12	3	447306	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DESTINATO ALLE SPESE PER LA REDAZIONE, REVISIONE E RIELABORAZIONE DEGLI STRUMENTI TERRITORIALI E URBANISTICI DI GOVERNO DEL TERRITORIO, DEI PIANI ATTUATIVI NONCHÉ PER GLI STUDI DI SETTORE DI CUI ALL'ART 26 DELLA	+ 47.500,00

COPIA
NOI

								LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2020, N. 19.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Per le finalità dei commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 156604), cui si fa fronte con parte della riduzione operata al comma 4.

8. All'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022, dopo il comma 102 è aggiunto il seguente:

“102 bis. È altresì autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni (Missione 16, Programma 1, capitolo 142519) nonché la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, programma 1) per l'effettuazione di studi finalizzati alla riduzione del consumo idrico in agricoltura.”.

Agli oneri discendenti dal presente comma si fa fronte con parte della riduzione operata al comma 4.

9. Per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 70 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 216529). Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 70 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 (Missione 16, Programma 1, capitolo 143336).

Art. 2.

Finanziamenti spese correnti settore sanitario

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 21 novembre 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni, la Missione 13, Programma 1, capitolo 413301, per l'esercizio finanziario 2022, è incrementata di euro 249.721.586,96 cui si fa fronte con parte dell'accantonamento “Rate 2019 e 2020 e 2021 (parte) del mutuo contratto con lo Stato ai sensi dell'accordo stipulato in data 31 luglio 2007, per l'approvazione del Piano di rientro” nel risultato presunto di amministrazione per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 3.

Modifiche e abrogazioni di norme

1. Al comma 5 bis dell'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, come aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, sono aggiunte le parole “per essere vincolate al ripiano del disavanzo”.

2. Al comma 30 dell'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni sono soppresse le parole “previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale dell'economia” e le parole “Il regolamento” sono sostituite dalle parole “Ferma restando l'abrogazione delle

COPIA
NON

norme regionali incompatibili con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, il regolamento”.

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16/2022, nella prima tabella riportata nel medesimo comma, gli importi per gli anni 2023 e 2024 di cui alla voce “Art. 17, commi 1 e 2 - rifinanziamenti autorizzazioni di spesa -Allegato 1 Parte A e Parte B”, come di seguito riportati:

OGGETTO	2022	2023	2024
Art. 17, commi 1 e 2 -Rifinanziamenti autorizzazioni di spesa - Allegato 1 - Parte A e Parte B	171.368.723,45	23.48.027.822,43	24.223.045.515,92

sono sostituiti dai seguenti:

OGGETTO	2022	2023	2024
Art. 17, commi 1 e 2 -Rifinanziamenti autorizzazioni di spesa - Allegato 1 - Parte A e Parte B	171.368.723,45	48.027.822,43	223.045.515,92

4. All'articolo 30 della legge regionale n. 16/2022 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui al comma 1 non spetta alcun compenso né rimborso spese. Dalle disposizioni del presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.”.

Il Comitato di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 16/2022 è istituito entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 16/2022 le parole “Missione 13” sono sostituite dalle parole “Missione 16”.

6. L'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33 è abrogato.

7. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 16/2022, per le esigenze organizzative connesse ad agevolare le modalità di pagamento, è prorogato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, entro il limite massimo del 28 febbraio 2023.

8. All'articolo 28 della legge regionale n. 16/2022, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per gli importi oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 superiori a 2.000 euro è ammessa la possibilità di richiedere il pagamento entro il termine previsto, senza sanzioni ed interessi, in quattro rate trimestrali. Con decreto del dirigente regionale del dipartimento delle finanze e del credito, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.”.

COPIA
NON

Art. 4.

Disposizioni varie

1. Il contributo di cui all'articolo 17, comma 3 – Tabella 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, capitolo 377715 per l'esercizio finanziario 2022 deve intendersi quale contributo straordinario e può essere rendicontato entro il 30 giugno 2023.

2. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 87 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2022, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2023 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

3. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2022, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2023 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 e secondo le modalità previste dallo stesso, i richiedenti possono confermare l'interesse dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 28 febbraio 2023.

5. Al comma 31 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, le parole "del comune" sono sostituite dalle parole "al Comune".

Art. 5.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 dicembre 2022.

SCHIFANI

Assessore regionale
per l'economia

FALCONE

TABELLA B - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022/2024

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Articolo	Note	Descrizione	Stanziamiento			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante		Nomenclatore			
									2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Art.	Comma	
18	1	1	7	3	191342		B	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI AL FINE DI ADIUSTARE GLI EFFETTI DERIVANTI DALL' "EMERGENZA BOLLETTE E GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI DAGLI STESSI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	
18	1	1	7	3	191343		B	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI LIBERI PROFESSIONISTI AL FINE DI ADIUSTARE GLI EFFETTI DERIVANTI DALL' "EMERGENZA BOLLETTE E GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI DAGLI STESSI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	
1	10	1	7	2	109001			STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI DA EROGARE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PRESSO GLI UFFICI REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIE)	61.697.400,00	59.790.400,00	59.740.000,00	-8.623.660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.790.400,00	59.790.400,00	1	1	
1	11	3	7	2	511603		B	SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUISQUENZA E TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE.	30.000.000,00	30.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	118.000.000,00	1	3	
20	3	2	4	2	613950			FONDO DA UTILIZZARE PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SICILIA 2014-2020, COMPRESIVO DELLA QUOTA AMMINISTRATIVA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 23 GIUGNO 2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	40.266.573,60	9.887.318,40	100.000.000,00	-29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266.573,60	0,00	0,00	9.887.318,40	100.000.000,00	1	3
16	1	1	10	2	146146		E	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL GASOLIO AGRICOLO.	2.580.000,00	0,00	0,00	-2.503.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4	
																					1	5	
1	8	1	4	2	215702			FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (EX CAR. 21235)	1.654.878,71	2.972.000,85	2.972.000,85	-862.956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.000,85	2.972.000,85	1	5	
16	1	1	10	2	146518		B'	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VIVAI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE.	78.421,60	305.171,17	0,00	0,00	0,00	303.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.171,17	0,00	1	4
																					1	5	
1	11	1	4	2	212533		B'	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AGRARI SICILIA" S. C. P. A.	58.296.530,87	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	293.997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	1	5	

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Articolo	Note	Descrizione	Stanziamiento			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante			Nomenclatore	
									2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Art.	Comma
1	11	1	4	2	216529	B'		FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIAR SICILIA S.C.P.A. DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERV.	3.316.946,02	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	364.010,17	0,00	0,00	3.680.956,19	1.700.000,00	1.700.000,00	1	5
																					1	9
9	5	2	12	4	550801			CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TITOLO DEGLI ART. 4 E 5 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1952, N. 591. (EX CAP. 56983)	88.457,55	88.457,55	88.457,55	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	208.457,55	88.457,55	88.457,55	1	5
8	1	1	12	3	447306	E		CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DESTINATI ALLE SPESE PER LA REDAZIONE, REVISIONE E RIELABORAZIONE DEGLI STRUMENTI TERRITORIALI URBANISTICI DI POTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE VERDE, STUDI DI SETTORE DI ALL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2020, N. 19.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	397.500,00	0,00	0,00	1	6
8	1	1	12	3	446514			SPESE PER LA PANTICAZIONE URBANISTICA, IN COMPRESA QUELLE PER I RILIEVI AEROFOTOGRAFAMETRICI.	395.268,13	250.000,00	250.000,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.768,13	250.000,00	250.000,00	1	6
16	1	1	10	5	156604	B		SPESE PER LAVORI CULTURALI EDI MANUTENZIONE DI BOSCHI E PASCOLI (ALLEGATO A QUASASI TITOLO DELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA, COMPRESI GLI INTERVENTI SELVICULTURALI DI POTATURA, RIPULITURA E DIRADAMENTI, DI PICCOLE OPERE DI BONIFICA CONNESSE, NONCHE' DI MANUTENZIONE DI VIALI PARAFUOCO, RIATTO SENTIERI E CUDERIE, INTELLE MONITORIELLE, PER LA REALIZZAZIONE ALL'ESTIMATO DI PRODOTTO DELLE FORESTE DEMANIALI NONCHE' PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MEZZI AGRICOLE E FORESTALI CONNESSI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA E PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI A CARRE VERSO TERZI, PER LA REALIZZAZIONE E LA LOTTA ANTINFESTAZIONE E ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE.	73.279.521,08	23.965.203,10	24.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	74.279.521,08	23.965.203,10	24.430.000,00	1	4
																				1	7	
16	1	1	10	5	142519	E		SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI (SILVANI EDI PRIMA TRASFORMAZIONE AGRICOLA, GESTIONE DELLA PROMOZIONE E DELL'IMMAGINE DEGLI STESSI SUI MERCATI DI CONSUMO IN ITALIA ED ALL'ESTERO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1	4
																				1	8	
16	1	1	10	5	142610	E		SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI STUDI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO IDRICO IN AGRICOLTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1	4
																				1	8	

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Articolo	Note	Descrizione	Stanziamiento			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante		Nomenclatore	
									2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Art.
16	1	1	10	2	145336	E		123.945,84	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	53.945,84	0,00	0,00	0,00	1	9	
								CONTRIBUTI PER LA RIFORMAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL SETTORE AGRICOLA-LABORALE													
13	1	1	11	2	411301			2.595.976.002,87	2.622.196.013,00	2.675.840.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.697.589,83	2.622.196.013,00	2.675.840.040,00	0,00	2		
								FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI DELLE AZIENDE DEL SETTORE SANITARIO, NONCHE' DELLE SPESE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE ROGATE DAL SETTORE SANITARIO DAGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA RICONSCITTA A CARATTERE SCIENTIFICO E DAGLI ALTRI ISTITUTI ED ENTI DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N.132.													
5	2	1	3	2	377715	E		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4	1	
								(MODIFICA DENOMINAZIONE) CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO GEMELLI SICLIANO, CON SEDE IN PALERMO, QUALE CONCORSO ALL'ATTIVITA' TELECOMUNICAZIONI REGIONALE													
1	11	1	7	2	108559			17.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			
								UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE													
13	1	1	11	2	413440	N.I.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.906,00	0,00	0,00	0,00			
								COMPARTICIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DEI MAGGIORI ONERI CONNESSI ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI COTTABINI EXTRACOMUNITARI OCCUPATI IN ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE COME LAVORATORI DOMESTICI.													
10	3	1	8	2	272515			500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00			
								SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA E PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA - SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE UTENZE E CANONI (TRASFERITO IN PARTE AL CAPITOLIO 272539)													
20	3	1	4	2	215740			79.941.807,62	77.600.000,00	77.600.000,00	0,00	0,00	0,00	44.201.557,19	124.143.364,81	77.600.000,00	77.600.000,00	0,00			
								FONDO RISCHI CONTENZIOSO SPESE LEGALI													
20	1	1	4	2	215744			23.826.571,31	29.986.985,14	29.947.500,00	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.826.571,31	29.986.985,14	29.947.500,00	0,00			
								FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE DIPENDENTI DALLA LEGISLAZIONE IN VALIGIORE.													
20	3	1	4	2	215793			41.665.654,78	0,00	152.900.000,00	-41.665.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900.000,00	0,00			
								FONDO ACCANTONAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI CON LO STATO													
1	3	1	4	2	212505			500.000,00	100.000,00	100.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00			
								SPESE PER UTI, ABBRACCIGLIAMENTO, RIFORMAZIONE, NONCHE' PER L'ASSISTENZA LEGALE AI DIPENDENTI ED AI PUBBLICI AMMINISTRATORI. (SPESE OBBLIGATORIE)													
1	4	1	4	3	216516			18.156.264,10	14.151.000,00	14.151.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.156.264,10	14.151.000,00	14.151.000,00	0,00			
								CONTRIBUZIONI, CONTRIBUTI E RIMBORSI SETTIMANALI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE. (SPESE PUBBLICITARI)													
1	4	1	4	3	216518			15.269.245,69	8.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.269.245,69	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00			
								SPESE PER L'ACQUERIMENTO, LA RISCOSSIONE ED IL RICOVERO DELLE TASSE AUTONOMICHE													
1	8	1	4	5	212514			21.545.312,20	17.028.816,56	15.596.274,56	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.045.312,20	17.028.816,56	15.596.274,56	0,00			
								SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE.													

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Articolo	Note	Descrizione	Stanziamiento			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante			Nomenclatore		
									2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Art.	Comma	
1	5	1	4	3	108518			SPESA PER LAVORI CONCESSI ALLA FUNZIONALITA' - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI BENI DEMANIALI E DEI BENI DESTINATI AD UFFICI DELLA REGIONE SICILIANA E DEI RELATIVI IMPIANTI, ANCHE AGGIUNTI, PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DI VALORI BOLLATI (SPESA OBBLIGATORIA) (EX CAP. 22501)	1.007.204,08	1.000.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	507.204,08	1.000.000,00	1.000.000,00					
1	4	1	4	3	218519			AGGIUNTA E PROVVINGIONE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DI VALORI BOLLATI (SPESA OBBLIGATORIA) (EX CAP. 22501)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00					
1	4	1	4	3	219208			RESTITUZIONI DI IMPOSTE E DIRITTI DOGANALI INDEBITAMENTE RISCOSSI (SPESA OBBLIGATORIA) (EX CAP. 22501)	11.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00					
16	1	1	10	5	142504			COMMISSIONI, CONMITATI, CONSIGLI E COLLEGII (PARTE EX CAP. 34208)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	10.000,00	10.000,00						
16	1	2	10	5	554216			SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO PER L'ACQUISIZIONE DI TERRENI DESTINATI AGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996 N. 36 NONCHE' PER IL MIGLIORAMENTO DI UNA MAGGIORE RAGIONE DI ECONOMIA E PASCOLO. SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BOSCHI E AREE DI INTERESSE NATURALISTICO E/O PAESAGGISTICO ANCHE RICADENTI ALL'INTERNO DI PARCHI E RISERVE NATURALI (EX CAP. 22501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00						
1	10	1	7	2	190001			STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI DA EROGARE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, PER ATTIVITA' SVOLTE IN UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (SPESA OBBLIGATORIA)	325.056.080,21	319.367.431,80	319.367.431,80	-16.699.215,36	0,00	0,00	0,00	308.356.864,85	319.367.431,80	319.367.431,80					
1	10	1	7	2	109001			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP), DA VERSARE IN CONTI CORRENTI, PER IL CARICO DEL LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N. 46/A, CARICO DELLA PRESIDENZA E DEGLI ASSESSORATI (SPESA OBBLIGATORIA)	47.260.226,05	39.956.188,30	39.947.589,43	-1.742.747,82	0,00	0,00	0,00	45.517.478,23	39.956.188,30	39.947.589,43					
1	10	1	7	2	108006			CONTRIBUTI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 27/1986 DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SOCIALI (SPESA OBBLIGATORIA)	130.637.932,43	116.561.659,28	116.494.757,86	-4.878.457,01	0,00	0,00	0,00	125.759.475,42	116.561.659,28	116.494.757,86					
1	10	1	7	2	108171			ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE RELATIVA AL PERSONALE REGIONALE DI CUI AL SECONDO E TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 27/1986 DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SOCIALI IN CONTO PENSIONI (SPESA OBBLIGATORIA)	41.371.983,58	34.000.000,00	34.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	39.871.983,58	34.000.000,00	34.000.000,00					

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Articolo	Note	Descrizione	Stanziamiento			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante			Nomenclatore	
									2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Art.	Comma
1	10	1	4	2	2120017			FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE ECONOMICA BIENNALE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10.	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	28.624.120,33	0,00	0,00	33.524.120,33	4.900.000,00	4.900.000,00		
								TOTALE SPESA				-134.903.478,11	0,00	0,00	414.625.065,07	0,00	0,00					

Visto: SCHIFANI

COPIA TRATTA DAL
NON VALIDA PER

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 2:

Il comma 3 dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", così dispone:

"Art. 175

Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
 - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5 *bis*, lettera d);
 - f) le variazioni di cui al comma 5 *quater*, lettera b);
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente."

Nota all'art. 1, comma 3:

L'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", così dispone:

"Fondo di Quiescenza.

1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.
2. È istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.
3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del

Ragioniere generale.

6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un'Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.

7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.

8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.

10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a TITOLO gratuito dalla Regione.

13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.

14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.

14 *bis*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo.

14 *ter*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere utilizzate per prestiti in favore del personale regionale collocato in quiescenza, in misura non superiore al 90 per cento delle somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. La concessione del prestito è subordinata alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato.

14 *quater*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del

D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell'istanza. La concessione del prestito in favore del personale in servizio, per studi universitari e post universitari per i figli, è rimborsata mediante trattenuta di un quinto disponibile dello stipendio.

15. L'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale."

16. L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.

17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo."

Nota all'art. 1, commi 4, 8 e 9:

L'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 8 che si annota, risulta il seguente:

"Art. 13
Disposizioni varie.

1. La Regione al fine di favorire la coesione socio-politica e lo sviluppo interculturale nel mediterraneo, promuovendo la formazione di giovani cittadini e segnatamente quelli appartenenti ai gruppi più svantaggiati, assegna un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 alla "Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet", avente sede legale presso il Monastero Benedettino "G.B. Dusmet", di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo (Missione 1, Programma 11).

2. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, a concedere al comitato organizzatore un contributo di 100 migliaia di euro per la realizzazione della manifestazione denominata "Sherbeth festival" (Missione 7, Programma 1).

3. Dopo l'articolo 16 della L.R. 3 agosto 2022, n. 15 è aggiunto il seguente:
"Art. 16 bis.

Accesso alle strutture

1. Nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, del benessere psico-fisico dei cani ospitati e per la prevenzione della diffusione di malattie infettive o zoonosiche degli animali, l'accesso presso le strutture di cui all'articolo 16 è consentito ai soli presidenti di associazioni animaliste riconosciute a livello regionale previa autorizzazione del direttore sanitario delle strutture ed in presenza dei veterinari dell'ASP competente per territorio."

4. In attesa del riordino della disciplina regionale della rete di residenzialità per soggetti fragili, è

fatto divieto di assegnare a soggetti privati postazioni di RSA. Detto divieto si applica anche alle procedure in corso che, pertanto, nelle more del suindicato riordino, si intendono sospese.

5. All'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7 *bis*. Per le finalità del presente articolo, il Governo della Regione provvede ad avviare la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 o per l'anticipazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, sospendendo, nelle more della definizione, le disposizioni attuative emanate con il decreto inter assessoriale di cui al comma 6."

6. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, dopo le parole "S.A.S. S.p.A." sono aggiunte le parole "e Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA)" e le parole "a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2023".

7. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, dopo il comma 1 *bis* è aggiunto il seguente:

"1 *ter*. In via temporanea e limitatamente alle misure agevolative le cui procedure siano state avviate prima del 30 giugno 2022, il comma 1 si applica anche alle agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari concesse entro il 31 dicembre 2022."

8. Tutti i rientri di cui alle misure gestite da IRFIS-FinSicilia s.p.a. a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana confluiscono nelle disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni.

9. Al comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 3 agosto 2022, n. 15, la parola "sei" è sostituita dalla parola "sessanta".

10. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Agrigento un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per interventi straordinari igienico sanitari nelle strade urbane (Missione 18, Programma 1).

11. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 15, della legge regionale n. 13/2022 non si applicano alle procedure discendenti dall'applicazione del comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni.

12. Per le finalità di cui al comma 44 dell'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di euro 272.313,31 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326).

13. È assegnato al comune di Acquadolci (ME), per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 100 migliaia di euro per gli interventi straordinari di manutenzione ed ampliamento dei locali ex biblioteca comunale (Missione 5, Programma 1).

14. È assegnato al comune di Milazzo (ME), per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 50 migliaia di euro per la realizzazione del Festival del Cinema italiano, in programma nei mesi di settembre e ottobre 2022 (Missione 7, Programma 1).

15. In ricordo di Lorena Quaranta è istituita, per l'anno 2022, una borsa di studio del valore di 5 migliaia di euro da assegnare a studenti meritevoli con l'obiettivo di sostenere la loro formazione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina (Missione 4, Programma 6).

16. Per la divulgazione scientifica nelle scuole relativamente alla transizione ecologica e l'educazione ambientale, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento regionale dell'ambiente, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ad erogare la somma di 150 migliaia di euro in favore dei Gruppi ricerca ecologica Sicilia (Missione 9, Programma 2).

17. In coerenza con quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5 novembre 2020, n. 445, in sede di programmazione di fondi extraregionali, sono destinate all'Ente di sviluppo agricolo 10.000 migliaia di euro, al fine di sostenere gli investimenti destinati alla realizzazione e manutenzione straordinaria della viabilità rurale e per obiettivi specifici, in coerenza con i compiti istituzionali dell'ente.

18. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modificazioni, dopo le parole "nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10" sono inserite le parole "e l'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni".

19. Al fine di assicurare la piena implementazione dei servizi resi all'Amministrazione regionale ed alle società partecipate, la società Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) dispone, nell'ambito del proprio equilibrio di bilancio, compatibilmente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l'integrazione dell'orario di servizio fino a 36 ore settimanali per il personale in regime di tempo parziale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni.

20. Al fine di assicurare il riconoscimento dell'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, agli operatori impegnati nell'emergenza Covid-19 presso l'Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro, cui si provvede con le disponibilità di cui al comma 9 del medesimo articolo 5 anche attraverso l'utilizzo delle risorse extraregionali non impegnate.

21. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni trovano applicazione anche nei confronti del personale dipendente della Società Servizi Ausiliari S.p.A. impegnato in servizi sanitari ausiliari presso le Aziende sanitarie afferenti pazienti Covid. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse individuate al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni.

22. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 34 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di euro 100.027,08 (Missione 12, Programma 5, capitolo 413431).

23. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 66 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 250 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 417373).

24. È riconosciuto al Comune di Adrano un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2022, di 100 migliaia di euro per la manifestazione "Arte, Cultura e Musica" (Missione 7, Programma 1).

25. Al fine di consentire l'acquisto di attrezzature e arredamento di primo impianto indispensabili al funzionamento della sede del nuovo comune, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di 200 migliaia di euro in favore del comune di

Misiliscemi (Missione 18, Programma 1).

26. All'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, dopo le parole "turistico ricettiva" aggiungere la parola "artigianale".

27. Al comma 46 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2022 dopo le parole "è istituito" aggiungere le parole "per l'anno 2022" e la parola "annualmente" è soppressa.

28. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce il ripristino, lo sviluppo e la fruizione delle aree attrezzate e dei rifugi del demanio forestale, anche ai fini del controllo del territorio in materia di prevenzione incendi.

29. La Regione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto regionale e in armonia con le norme contenute nella legge 14 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni, riconosce l'importanza che la vegetazione arborea ed arbustiva riveste ai fini paesaggistici, culturali e igienico-ambientali, tutela ed incrementa il patrimonio naturale, arboreo ed arbustivo all'interno delle aree urbane e nei territori limitrofi. Le amministrazioni locali, in coerenza con le finalità di cui al presente comma, assicurano nelle aree urbane la corretta manutenzione ed il migliore stato di conservazione del patrimonio arboreo ed arbustivo. È fatto obbligo alle amministrazioni locali di:

- a) preservare dall'abbattimento la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica o storico-culturale;
- b) prevenire danni alla vegetazione arborea cittadina derivanti da gravi alterazioni del suo spazio vitale;
- c) regolamentare l'attività di potatura degli alberi ornamentali nelle città.

30. Per il finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto nei siti di archeologia industriali riconosciuti come beni culturali e dotati di decreto di vincolo, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ad erogare la somma di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

31. È assegnata al Comune di Gela per l'esercizio finanziario 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di una tensostruttura sul territorio comunale da adibire prioritariamente ad attività di ginnastica artistica e ritmica (Missione 6, Programma 1).

32. È assegnata al Comune di Gela per l'esercizio finanziario 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di percorsi per l'accesso al mare in favore dei disabili (Missione 12, Programma 2).

33. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 150 migliaia di euro al Museo del Mare di Gela al fine di completare l'allestimento interno dello stesso (Missione 5, Programma 2).

34. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, al libero Consorzio comunale di Ragusa un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per la realizzazione di prodotti audiovisivi quali film di produzione cinematografica/televisiva, serie TV, anche in animazione, documentari e serie TV documentarie, cortometraggi, che valorizzino e promuovano la storicità delle comunità montane iblee (Missione 7, Programma 1).

35. È assegnata al comune di Campofranco, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 100 migliaia di euro per la messa in sicurezza urgente del plesso scolastico L. Pirandello (Missione 4, Programma 3).

36. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modificazioni, dopo le parole "utilizzati nei lavori socialmente utili" sono aggiunte le parole "comprese le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali".

37. È istituita la fondazione culturale "Calogero Marrone" senza fini di lucro, con sede presso il comune di Favara (AG). La Fondazione promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzioni di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, sul testamento culturale e storico lasciato dal cittadino favarese Calogero Marrone, già riconosciuto dall'Ente nazionale per la Memoria della Shoah "Giusto tra le Nazioni". La Fondazione si occupa di:

- a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato e pubblicamente fruibile, riguardante la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, la deportazione, la prigionia dei cittadini italiani, il dramma vissuto nei campi di concentramento e il coraggio di tutti gli schieramenti che si sono opposti al progetto di sterminio sacrificando la vita per salvare altre vite;
- b) collaborare con le associazioni culturali di studi e di ricerca al fine di svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario riguardanti la vita e l'operato di Calogero Marrone;
- c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e delle ricerche sociali;
- d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore storico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;
- e) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno biennale;
- f) svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali.

38. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022. La Fondazione può ricevere donazioni ovvero finanziamenti comunali, regionali ed extraregionali (Missione 5, Programma 2).

39. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale di Favara approva lo statuto della Fondazione culturale "Calogero Marrone".

40. Lo statuto di cui al comma 39 prevede un consiglio di amministrazione composto:

- a) dal sindaco del comune di Favara che lo presiede;
- b) dall'Assessore pro-tempore con delega ai beni culturali del comune di Favara;
- c) da cinque membri individuati dall'Associazione culturale "Ricerca e studi Calogero Marrone" di Favara.

41. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore del Consorzio di irrigazione "Centuripe", al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività irrigua a causa dell'incremento dei costi per l'energia elettrica (Missione 16, Programma 1).

42. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3 - Tabella 1, della legge regionale n. 13/2022 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377892), è incrementata, per l'esercizio finanziario

2022, di 130 migliaia di euro.

43. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 14 *bis* le parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023";
- b) al comma 1 dell'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 31 agosto 2022" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 agosto 2023".

44. All'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 *bis*. In considerazione della necessità di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al comma 6, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono a pubblicare gli avvisi dei bandi sui quotidiani maggiormente diffusi nell'area interessata. Al relativo onere economico si provvede mediante apposita previsione nel quadro economico del progetto. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi dei bandi di gara e dei loro esiti sono rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'adempimento degli obblighi di pubblicazione contribuisce alla valutazione sulla performance dei responsabili. Si applica il decreto del Ministero infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016."

45. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 150 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

46. L'Assessorato regionale della Salute è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, in favore dell'"Associazione Maurizio Grin 2A Italia Onlus", un contributo pari a 250 migliaia di euro per la ricerca scientifica per l'identificazione delle cure e dei trattamenti farmacologici della sindrome del gene GRIN 2A e per la costituzione di un network permanente per la divulgazione dell'attività di ricerca. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.

47. Per l'acquisto di dispositivi diagnostici per i centri di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.

48. Nell'ambito della promozione delle iniziative culturali e formative nella Regione, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 70 migliaia di euro al Comune di Pozzallo per la ristrutturazione degli edifici scolastici (Missione 4, Programma 3).

49. Nell'ambito della promozione delle iniziative culturali nella Regione, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 100 migliaia di euro al fine di ospitare ed allestire la prestigiosa mostra dei manifesti cinematografici realizzati dall'artista Roberto Casaro (Missione 7, Programma 1).

50. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 *bis*. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative disciplinate dalla presente legge e finanziate ai sensi dell'articolo 23, le procedure di evidenza pubblica (Avvisi e Circolari) disposte dai competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione

professionale, al fine di innalzare la qualità dell'offerta formativa, prevedono il numero massimo di percorsi attivabili da ciascun ente o ne individuano il limite massimo in termini orari o finanziari, ovvero per tipologie corsuali nel rispetto dei principi di concorrenza e proporzionalità volti a favorire il perseguimento dell'interesse pubblico inteso a realizzare la più ampia partecipazione nonché la diversificazione dell'offerta formativa.";

b) all'articolo 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 *bis*. La data di inizio dei percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) coincide con quella stabilita per l'inizio dell'anno scolastico delle scuole secondarie di secondo grado."

Le superiori modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

51. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 200 migliaia di euro in favore del comune di Lampedusa e Linosa per far fronte alle criticità dei sistemi di acque reflue e di raccolta rifiuti connesse all'emergenza migratoria (Missione 18, Programma 1, capitolo 191318).

52. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro per i danni causati dagli incendi boschivi del mese di agosto 2021 nei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa interessati (Missione 11, Programma 2).

53. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, in favore del Comune di Melilli (SR) un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per la realizzazione di una struttura adibita a gattile e per l'acquisto delle attrezzature necessarie, al fine di far fronte alle criticità scaturenti dall'elevato numero di gatti in strada, sia per il ricovero di prima accoglienza e di un'area sanitaria per le prime cure, organizzate così come previsto dalla normativa vigente (Missione 9, Programma 2).

54. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni, alla fine sono aggiunte le seguenti parole "e ha sede presso le strutture dell'Ex Centro di recupero della Fauna Selvatica di Ernia all'interno della Riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascuro-Bellia". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2).

55. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10 migliaia di euro per la realizzazione del percorso "Il cammino di San Giacomo in Sicilia". Per l'attuazione del presente comma è emanato apposito bando a cura dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo (Missione 7, Programma 1).

56. Al fine di assicurare la ripresa economica per far fronte alle perdite scaturite dall'emergenza Covid-19 ed assicurare i servizi di accoglienza, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del Cral Trinacria per la gestione del lido della Regione Siciliana (Missione 9, Programma 2).

57. Al fine di garantire il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020, agli operatori sanitari che hanno prestato servizio in costanza dell'emergenza pandemica presso l'Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e presso l'ISMETT di Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 600 migliaia di euro, di cui 150 migliaia per gli operatori dell'Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli e 450 migliaia per quelli dell'ISMETT (Missione 12, Programma 5).

58. All'articolo 5, comma 1, lettera d), punto 1), della legge regionale n. 16/2016, come modificata dalla legge regionale 18 marzo 2022, n. 2 nonché dal comma 32 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022, le parole "esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente realizzati comprendendo tra immobili regolarmente realizzati e legittimi tutti quelli in possesso di regolare titolo edilizio abilitativo e di certificazione di agibilità" sono sostituite dalle

parole "esistenti alla data del 30 giugno 2023, purché realizzati in forza di regolare titolo edilizio alla medesima data".

59. All'articolo 1 della legge regionale n. 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "che non adottano" sono sostituite dalle parole "che non approvano";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. In sede di prima applicazione della presente norma, il termine "30 giugno" deve intendersi "31 agosto".".

60. Al comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2022 dopo le parole "del Servizio sanitario regionale" sono aggiunte le parole "e all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per le finalità di cui al comma 58 dell'articolo 13 ed ai Consorzi di bonifica della Sicilia per le finalità di cui all'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni".

61. All'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale.";

b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

"12 bis. Il provvedimento di mobilità interdistrettuale definitivo compete ai centri per l'impiego provinciali ed è emanato per le seguenti ragioni:

a) possesso dei requisiti della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) esigenze di ricongiungimenti familiari;

c) provvedimenti giudiziari;

d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;

e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.

12 ter. È ammesso il ricorso alla mobilità interprovinciale definitiva mediante provvedimento dei centri per l'impiego competenti per territorio emanato per le seguenti ragioni:

a) possesso dei requisiti della legge n. 104/1992;

b) esigenze di ricongiungimenti familiari;

c) provvedimenti giudiziari;

d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;

e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.".

62. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 14/2006 le parole "per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e" sono soppresse.

63. Gli assistenti della scuola materna regionale immessi in ruolo ai sensi della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15 alla chiusura definitiva della sezione regionale di appartenenza rimangono, su esplicita richiesta e con il nulla osta del dirigente scolastico, nell'istituzione scolastica di servizio nel caso in cui non esistano scuole materne regionali entro 25 km di distanza; gli stessi km sono ridotti a 10 km qualora il personale in questione goda di benefici di cui alla legge n. 104/92. Il personale inquadrato nelle categorie A e B della Regione stabilizzato con procedura prevista ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e della circolare 12 agosto 2010, n. 8 dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in servizio nella scuola materna regionale da almeno 10 anni nella medesima istituzione scolastica, rimane, su esplicita richiesta del dipendente e con il nulla osta del dirigente scolastico, alla chiusura della sezione regionale di appartenenza nell'istituzione scolastica di servizio. In assenza di tale richiesta e del nulla osta del dirigente scolastico, il personale viene trasferito in altra Amministrazione regionale.

Al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e didattica, il personale di cui al presente comma viene impegnato per assistenza agli alunni dell'infanzia, con priorità per gli alunni della scuola materna regionale transitati nella scuola dell'infanzia statale e per lo sviluppo di progetti previsti dalla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9 anche in rete con altri istituti scolastici. Il personale di cui al presente comma rimane nell'istituzione scolastica di servizio fino al raggiungimento della quiescenza. Dall'applicazione del presente comma non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

64. È istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica il Fondo per i comuni che hanno approvato nel triennio precedente i bilanci di previsione nei termini indicati dalla legge ivi compresi le eventuali proroghe disposte. Le risorse erogate dal Fondo, pari a 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento a favore degli enti locali e sono ripartite tra gli enti locali interessati in proporzione alla popolazione residente (Missione 18, Programma 1).

65. Al comma 5 *bis* dell'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successivamente modificato dal comma 57 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

66. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore della Comunità di Sant'Egidio (Missione 12, Programma 4).

67. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 70 migliaia di euro in favore della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte (Missione 12, Programma 4).

68. Per le finalità di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 230 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5, capitolo 413722).

69. L'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 è maggiorata del 30 per cento, pari a 366 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 13, Programma 1, capitolo 413715).

70. Al fine di non disperdere l'attività scientifica della Fondazione Gal Hassin -Centro internazionale per le Scienze astronomiche di Isello - e rilanciarne la funzione didattica, sospesa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 120 migliaia di euro al fine di far fronte ai costi di gestione derivati dal blocco delle attività (Missione 4, Programma 6).

71. Trovano applicazione nella Regione fino al 31 dicembre 2022, in attuazione del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le disposizioni di cui all'articolo 38 *bis* del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni.

72. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6, dopo le parole "le organizzazioni rappresentative legittimate propongono" sono aggiunte le parole "anche disgiuntamente".

73. Per le finalità di cui al comma 81 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022, le parole "nel periodo dal 1° marzo 2021 al 15 settembre 2021", sono sostituite dalle parole "nell'anno solare 2021" e le parole "è destinata la spesa di euro 247.891,68 per l'anno 2022" sono sostituite dalle

parole "è destinata la spesa di 500 migliaia di euro per l'anno 2022" (Missione 16, Programma 1, capitolo 144145).

74. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 100 migliaia di euro. Con decreto dell'Assessore per le Attività produttive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riparto delle risorse di cui al presente comma (Missione 14, Programma 4).

75. Al fine di realizzare le manifestazioni in programma nell'ambito dell'evento "I Sentieri del vino", è concesso al comune di Biancavilla, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 190 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

76. Per la redazione di progetti finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale è istituito nel bilancio della Regione un Fondo di rotazione (Missione 8, Programma 2) con una dotazione di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti al pagamento delle competenze tecniche da ripartire con decreto dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità a favore degli IACP. A reintegro del Fondo di rotazione sono destinate le somme per le competenze tecniche previste nei decreti di finanziamento dei singoli interventi (Titolo 5, Tipologia 200).

77. Per le finalità degli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 472521).

78. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, alla spesa di euro 150 migliaia di euro per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo ed intrattenimento turistico denominato 'XX edizione Artemusicultura 2022', al fine di assicurare continuità e garantire idonei standard di sviluppo socio-economico e culturale nell'area del Belice (Missione 7, Programma 1).

79. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modificazioni si applicano alle società partecipate, controllate e vigilate, nonché agli enti e organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e/o degli enti locali.

80. Per l'esercizio finanziario 2022 è concesso un contributo straordinario di 150 migliaia di euro alla Pro Loco di Acireale per attività di promozione (Missione 7, Programma 1).

81. La lettera c) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"c) da nove esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del World wildlife fund (WWF), dal Club alpino italiano (CAI), dalla Lega per l'ambiente, dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli (LIPU), dai Gruppi di ricerca ecologica (GRE), dagli amici della terra, dall'Associazione Ambiente e/è vita e dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons);".

82. Per l'esercizio finanziario 2022 è concesso un contributo straordinario di 120 migliaia di euro alla Pro Loco di San Cono (CT) per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del Palazzo Baronale dei Marchesi Trigona della Foresta, Baroni di San Cono, finalizzato all'apertura al pubblico di un

museo cittadino (Missione 5, Programma 2).

83. È istituita l'Agenzia regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo Sicilia Live, ente pubblico non economico strumentale della Regione, sottoposta a vigilanza e controllo dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, di seguito denominata "Agenzia", dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

84. L'Agenzia di cui al comma 83 svolge, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, in raccordo con le strutture del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ogni attività e iniziativa per la valorizzazione dell'attrattività del territorio, la promozione dei suoi attrattori culturali e ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività musicali.

85. Sono organi dell'Agenzia il comitato tecnico consultivo, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.

86. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, approva la dotazione organica, lo statuto ed il regolamento interno di organizzazione dell'Agenzia.

87. In fase di prima attuazione, il funzionamento dell'Agenzia è garantito mediante l'assegnazione di personale regionale in servizio prioritariamente presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in posizione di 88. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate disposizioni attuative dei commi 83, 84, 85, 86 e 87, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale.

89. Per le finalità di cui al comma 83 è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 7, Programma 1).

90. I soggetti che, pur aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 14/2006, ne risultano esclusi, possono produrre istanza di inclusione all'atto della predisposizione annuale delle graduatorie di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. I medesimi concorrono alla attribuzione delle giornate di lavoro nel limite di quelle resesi disponibili in ragione della minore spesa dovuta ai pensionamenti o decessi registratisi nell'anno precedente. Gli stessi sono inseriti in coda nella graduatoria unica distrettuale ad esaurimento, come previsto dal comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006.

91. In via straordinaria è consentito lo svolgimento delle elezioni amministrative del Comune di Misiliscemi in occasione del turno elettorale straordinario per i comuni sciolti per mafia.

92. Relativamente alle forme di ristoro da riconoscere ai centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, destinatari di apposito budget per l'anno 2020, che hanno temporaneamente sospeso l'attività a causa dell'emergenza da Covid-19 e che non abbiano attivato le procedure di cassa integrazione per i propri dipendenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificata dall'articolo 109 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

93. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro in favore dell'associazione Centro di

accoglienza Padre nostro (Missione 1, Programma 2).

94. In favore dell'associazione Telefono Arcobaleno è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).

95. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13/2022 è abrogato.

96. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, è autorizzata la spesa di 129.985,33 euro per l'anno 2022 e di 311.964,80 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (Missione 1, Programma 10, capitolo 190001), che trova copertura per gli anni 2022 e 2024 mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) e, per l'anno 2023, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514 del bilancio della Regione. Per gli anni successivi si provvede, entro lo stesso limite massimo di 311.964,80 euro per ciascun esercizio, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nell'apposito Fondo costituito presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

97. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2022, n. 6, le parole "la Regione promuove, anche mediante concessione del proprio patrocinio, " sono sostituite dalle parole "la Regione favorisce la promozione, mediante concessione del proprio patrocinio gratuito, ".

98. Al comma 58 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2022-2024". Ai maggiori oneri, pari ad euro 929.593,79 (Missione 16, Programma 1, capitolo 143328), si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, quanto ad euro 464.796,89 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 12, Programma 1, capitolo 183337 e quanto ad euro 464.796,90 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, e per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);
- b) l'ultimo periodo è abrogato.

99. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 95 migliaia di euro per la valorizzazione del parco archeologico di Marsala (Missione 5, Programma 1) 100. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 142602).

101. Per le finalità di cui al comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 150 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 872426).

102. Ad integrazione delle agevolazioni previste dallo Stato per il carburante agricolo e per far fronte allo stato di emergenza idrica causata dai cambiamenti climatici, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere contributi alle imprese agricole, finalizzati all'abbattimento del costo del gasolio agricolo, nel limite massimo di 2.580 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, nel rispetto della disciplina prevista per gli aiuti al carburante agricolo (Missione 16, Programma 1).

102 bis. È altresì autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni (Missione 16, Programma 1, capitolo 142519) nonché la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, programma 1) per l'effettuazione di studi finalizzati alla riduzione del consumo idrico in agricoltura.

103. In forza dell'articolo 12 del regolamento di organizzazione tipo, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per l'industria 5 aprile 2001 e 17 novembre 2005, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell'Inps dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione e i relativi trattamenti di reversibilità, spettanti nella misura massima di tre volte il trattamento minimo Inps vigente in ciascuna delle annualità da considerare, purché antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, con esclusione dei medesimi trattamenti pensionistici e di reversibilità già erogati dai Consorzi ASI in liquidazione a valere sulle proprie disponibilità liquide, che si mantengono quali diritti acquisiti.

104. Per le finalità di cui al comma 103 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, rispettivamente, la spesa nella misura massima di 1.230 migliaia di euro, di 1.220 migliaia di euro e di 1.215 migliaia di euro, mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 13/2022 - Allegato 1 (Missione 14, Programma 1, capitolo 243301) del bilancio della Regione per il triennio 2022-2024. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) per gli esercizi 2022 e 2024 e, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 e successive modificazioni (Missione 14, Programma 2, capitolo 342525) di cui all'Allegato 1 dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 13/2022.

105. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13/2022 - Allegato 1 - Parte A (Missione 7, Programma 1, capitolo 473702) (Taormina Arte) è autorizzata la spesa di 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

106. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella 1 (Missione 7, Programma 1, capitolo 473752) (Taobuk Festival) è autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

107. Agli oneri dei commi 105 e 106 si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione di 10 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 5, Programma 2, capitolo 377316 e di 10 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 5, Programma 2, capitolo 473707 e, per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di 1.400 migliaia di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

108. Nelle more della formazione ed approvazione dei PUG, i titoli abilitativi regolarmente rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici in forza dell'articolo 10 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni e/o di altre disposizioni determinano la modifica permanente della programmazione urbanistica purché gli immobili siano stati già realizzati ed i titoli rilasciati almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2. In sede di formazione ed approvazione del nuovo PUG si deve tenere conto della destinazione urbanistica impressa all'area dal titolo edilizio di cui al presente comma. È altresì consentito per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i limiti e con le modalità di cui

all'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, il cambio di destinazione urbanistica per usi non residenziali e/o commerciali su richiesta degli aventi titolo.

109. È riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022, in favore del consorzio di bonifica di Siracusa (Missione 16, Programma 1).”.

Nota all'art. 1, commi 5 e 6:

L'articolo 17 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, così dispone:

“ Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, negli importi dallo stesso indicati.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 della presente legge sono rideterminate per gli importi indicati nella medesima.”.

Nota all'art. 1, comma 7:

I commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 47

Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale.

2. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali dello sviluppo rurale e territoriale, dell'agricoltura, dell'ambiente, della protezione civile, tecnico, dell'acqua e dei rifiuti, e l'Ufficio del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di azione e coesione e sul Fondo di sviluppo e coesione o su altri fondi extraregionali, con le modalità di cui al comma 3.

8. Per il personale di cui agli articoli 45 *ter*, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboscamento e rimboscamento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.”.

Nota all'art. 1, comma 8:

Per l'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.", vedi nota all'art. 1, comma 4.

Note all'art. 1, comma 9 e all'art. 4, commi 2 e 5:

Per l'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.", vedi nota all'art. 1, comma 4.

L'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 5 dell'articolo 4 che si annota, risulta il seguente:

"Altre disposizioni varie.

1. Per le finalità di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio negli anni 2021/2022. Il contributo è concesso ai sensi del regolamento CE n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura e della Comunicazione della Commissione europea 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dello stesso. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10.000 migliaia di euro a valere sulle risorse delle politiche unitarie di coesione.

2. Alla fine dell'articolo 35, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni, dopo le parole "(Caccia, Pesca e Ambiente siciliano)." è aggiunto il seguente periodo: "Assume, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Confederazione Cacciatori Siciliani Uniti C.S.U., con sede in Ispica."

3. All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 la cifra "10.000" è sostituita dalla cifra "5.000".

4. Alla Società S.A.S. S.C.p.A, a decorrere dall'1 gennaio 2023, sono trasferite le funzioni, le competenze, gli oneri e le risorse attualmente assegnate dalle leggi regionali alla Società Resais S.p.A. Per l'effetto, l'assemblea dei soci della Resais S.p.A è onerata di deliberarne la liquidazione individuando nei soggetti che attualmente ricoprono gli incarichi di amministrazione, di controllo e di revisione, i componenti degli organi della liquidazione. Agli stessi è riconosciuto il compenso previsto dal D.P. del 20 gennaio 2012, sulla base delle risultanze che emergono dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021.

4 bis. Il personale gestito dalla Resais S.p.A. per effetto degli articoli 6 e 8 della legge regionale 20

gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni, dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modificazioni, del comma 99 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni, del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, dell'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni è trasferito alla società S.A.S. S.C.p.A. nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

5. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni, le parole "entro tre giorni dall'approvazione" sono sostituite dalle parole "entro tre giorni lavorativi dall'approvazione".

6. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, trovano applicazione per il personale regionale collocato in quiescenza, anche per il tramite di Irfis FinSicilia S.p.A., che provvede all'erogazione delle relative risorse nell'ambito delle disponibilità dei fondi di propria spettanza, previa stipula di convenzione con il Dipartimento regionale della Funzione pubblica.

7. Per le finalità istituzionali del Centro internazionale di documentazione sulle Mafie e del Movimento Antimafia (CIDMA) è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 30.986,46.

8. La Regione promuove la realizzazione di incubatori di imprese culturali e creative, costituite sotto la forma societaria cooperativa, definiti come organizzazioni che hanno lo scopo di favorire, promuovere, accelerare il processo di creazione, innovazione, sviluppo di attività d'impresa nel settore culturale e creativo. A tal fine la Giunta regionale agisce di concerto con le centrali cooperative, definite come le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 operanti nel territorio della Regione.

9. Sono imprese culturali e creative le imprese e loro reti e consorzi che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, attività concernenti l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, all'editoria e al giornalismo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

10. Gli incubatori di cui al comma 8 sono organizzazioni costituite sotto la forma societaria cooperativa, operanti in Sicilia da almeno tre anni nelle attività di cui al comma 9, oppure sotto la forma di consorzi, associazioni e reti tra società cooperative, comprese le società cooperative tra professionisti, costituite in Sicilia da almeno tre anni con oggetto le attività di cui al comma 9.

11. Per il sostegno alla creazione di nuovi incubatori di imprese culturali e creative cooperative, la Regione siciliana destina la somma 1.200 migliaia di euro da ripartirsi in quota uguale tra ciascuna delle centrali cooperative che promuovono la costituzione di un incubatore di imprese culturali e creative, soggetto beneficiario della intera quota della somma destinata a sostegno, a titolo di contributo a fondo perduto.

12. Per le finalità di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro a valere sulle risorse della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione provvede, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei Fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

13. Per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 1.000 migliaia di euro, da destinare, altresì, ai soggetti utilizzati presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia Cervello", a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro - dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.

14. Per l'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro in favore del Comune di Sciacca, destinata al pagamento delle imposte comunali ICI/IMU relative al procedimento di liquidazione della fondazione "Pardo" al fine di permettere l'immediato utilizzo delle risorse, già stanziata, destinate alla realizzazione del museo interdisciplinare di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modificazioni, nel complesso monumentale di Santa Margherita a Sciacca.

15. All'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *f ter*) le parole "on air" sono sostituite dalle parole "open air";

b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge" sono aggiunte le parole "o realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati";

2) le parole "validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime" sono sostituite dalle parole "validi nel caso di concessioni demaniali marittime per tutta la durata delle stesse".

16. La somma di 1.000 migliaia di euro dell'istituto Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è destinata a favorire l'accesso alle misure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni da parte dei soggetti consumatori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 3/2012 e successive modificazioni. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono stabilite le disposizioni attuative relative alle modalità di attribuzione della somma di cui al presente comma nonché i requisiti dei soggetti destinatari e degli Organismi di composizione della crisi e dei professionisti.

17. Per l'esercizio finanziario 2022 la somma di euro 185.918,76 è destinata al funzionamento del Centro regionale progettazione e restauro e del Centro regionale per l'inventario la catalogazione e la documentazione, onde garantirne il funzionamento tecnico e le spese correnti e per le relative sedi prestigiose di villino Florio e villino Favaloro, futura sede del Museo della fotografia, cui si provvede con le disponibilità della Missione 5, Programma 1, capitolo 377305.

18. All'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 *bis*. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate alle agenzie di distribuzione e servizi stampa ed alle edicole per far fronte alla carenza di liquidità connessa alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 che ha riguardato tutti gli operatori dei predetti settori nonché a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria e sono ripartite come segue:

a) per le agenzie di distribuzione e servizi stampa, con codice di classificazione ATECO 82.99.20 in parti uguali tra tutti i soggetti aventi diritto e comunque entro i seguenti limiti:

1) per le imprese già operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo corrispondente ad un terzo del fatturato registrato nel corso dell'esercizio 2019 e comunque entro il limite massimo di 100 migliaia di euro per ciascun soggetto;

2) per le imprese non ancora operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo di 30 migliaia euro per ciascun soggetto;

b) per le edicole si procede alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, entro il limite massimo di 4 migliaia di euro per ciascun soggetto, con priorità per le edicole con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario.

Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 nel periodo di validità dello stesso e, successivamente, secondo il regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013."

19. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, le parole "Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti per i quali non è necessario un provvedimento espresso." sono soppresse.

20. Per le occorrenze relative alla manutenzione, assicurazione, acquisto carburante per il parco automobili del Dipartimento regionale tecnico, sono assegnati euro 18.591,88 per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 1, Programma 6).

21. Per le finalità previste dai commi 797 e 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché dai commi 734 e 735 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i comuni, per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, sono autorizzati ad avviare, coerentemente ai piani di fabbisogno, procedure di reclutamento, prevedendo la valorizzazione con apposito punteggio dell'esperienza professionale maturata con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con contratto di collaborazione autonoma libero professionale ovvero con altre forme contrattuali di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.

22. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola "fuoriuscita" aggiungere le parole "ancorché senza formale atto di dimissioni".

23. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale n. 9/2021 è sostituito dal seguente:

"1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni, destinato a tutti i siti Patrimonio dell'UNESCO presenti in Sicilia, possono essere realizzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2021. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."

24. Per consentire la piena attuazione delle finalità istitutive della Fondazione "Leonardo Sciascia", con sede in Racalmuto (AG), riconosciuta con D.P.Reg. 11 dicembre 1991, n. 8/U.L. e per potenziare e valorizzare le sue iniziative culturali, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato a corrispondere alla Fondazione, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di euro 123.945,84 (Missione 5, Programma 2).

25. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è autorizzata, per

l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 30.986,46.

26. All'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, come sostituito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 32 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1 *bis*. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità e i limiti previsti dalle disposizioni del proprio ordinamento interno, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il proprio bilancio e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, può integrare l'elenco di cui al comma 1 con i soggetti per i quali sussista, al momento dell'inserimento nell'elenco, almeno uno dei seguenti requisiti:

a) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato con Gruppi parlamentari, sia nel corso della legislatura in cui è disposto l'inserimento nell'elenco sia nel corso della legislatura immediatamente precedente;

b) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso le Segreterie particolari dei componenti del Consiglio di Presidenza;

c) limitatamente alla XVII legislatura, titolarità di rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 8 *ter* in essere alla data del 31 marzo 2021, a condizione che gli stessi soggetti abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con i Gruppi parlamentari secondo la disciplina di cui all'articolo 7 previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 32 della legge regionale n. 8/2018.

1 *ter*. L'integrazione di cui al comma 1 *bis* è effettuata in misura pari alle vacanze che si verificano a seguito di cancellazione, per pensionamento o altra causa, di soggetti dell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana del 20 febbraio 2013, n. 46 così come integrato dal comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

1 *quater*. Per i soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 ai sensi del comma 1 *bis*, il contributo di cui predetto comma 1 può essere erogato a decorrere dalla legislatura successiva a quella in cui ne è disposto l'inserimento."

27. Limitatamente alla XVII legislatura, i rapporti contrattuali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 *bis* dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2014, come introdotto dal comma 26, devono essere in corso alla data del 31 marzo 2021.

28. L'Assemblea regionale siciliana provvede all'attuazione delle disposizioni dei commi 26 e 27 secondo le disposizioni del suo ordinamento interno, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

29. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale danneggiato dall'alluvione del 2018 e dalle continue frane per la restituzione della corretta viabilità della strada comunale "Bocca di Capra" ricadente nel comune di Cammarata (AG), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

30. All'articolo 19, comma 2, lettera c *bis*, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, dopo le parole "del relativo impianto" sono aggiunte le parole ", ad eccezione degli impianti che trattino prevalentemente o esclusivamente reflui di origine industriale".

31. Per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio collegato alla riserva naturale integrale Isola di Lachea e faraglioni dei Ciclopi *al Comune* di Acicastello è riconosciuto un contributo straordinario dell'importo di euro 309.864,60 per l'esercizio 2022.

32. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2022, n. 2 la lettera b) è abrogata.

33. Il comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale n. 9/2021 è sostituito dal seguente:
"5. Al fine di rispondere alle emergenze segnalate dai tribunali minorili della Sicilia, nei soli casi di necessità di ricovero di minori vittime di abuso, le comunità alloggio autorizzate al funzionamento e regolarmente iscritte all'Albo di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni possono ospitare fino ad un numero massimo di cinque soggetti per comunità oltre al numero previsto dal D.P.Reg. 29 giugno 1988, ovvero a quanto contenuto nei decreti autorizzativi e nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 22/1986."

34. L'Assessorato regionale della salute è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ai fini della stipula e dell'implementazione di convenzioni con enti ed associazioni con specifica esperienza e qualificazione nel settore del supporto psicologico individuale e di coppia, in relazione a condizioni di stress e patologie perinatali, a concedere un contributo di euro 61.972,92 alle aziende sanitarie provinciali.

35. In considerazione dell'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, ai fini dell'accreditamento secondo la norma UNI EN 20387-2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni compresi i campioni di SARS-COV-2 e relative varianti, della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca, della tutela della biodiversità con la conservazione del germoplasma di specie protette e come centro regionale di stoccaggio delle risorse biologiche, è autorizzata la spesa di euro 185.918,76 per l'esercizio finanziario 2022.

36. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale per la restituzione della corretta viabilità della via di fuga SP 17 in Contrada Cantamatino che collega il Comune di Siculiana con il Comune di Raffadali adiacente alle abitazioni civili, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

37. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale per la restituzione della corretta viabilità della via di fuga "via Martiri della Libertà" di collegamento con la SS 115, con riduzione del rischio idrogeologico del comune di Licata, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

38. All'articolo 20 della legge regionale n. 22/1986 e successive modificazioni dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"2 bis. I comuni singoli o associati, per la realizzazione dei servizi socio assistenziali, stipulano le convenzioni già approvate con D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158 con gli enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'articolo 26 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. La Regione provvede a vigilare sull'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e ad agire in via sostitutiva rispetto all'ente locale inadempiente."

39. All'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Salvo i casi di fusione tra più comuni non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.";

b) il comma 6 bis è abrogato;

c) il comma 7 ter è abrogato.

Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Al fine di facilitare la fruizione dei luoghi della cultura, è autorizzata la spesa di euro 247.891,68 per l'esercizio 2022. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'indennità siciliana

determina con proprio decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rifacimento delle strade provinciali agricole che conducono ai luoghi della cultura della Regione.

41. Al fine di favorire l'incremento delle presenze nel territorio regionale mediante i collegamenti marittimi, valorizzando la cooperazione transfontaliera marittima nel Mediterraneo, è autorizzata la spesa di euro 123.945,84 per l'esercizio finanziario 2022, in favore dei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 40.000 abitanti della fascia costiera meridionale in cui insistano adeguate strutture portuali ed in cui non siano già attivi servizi di collegamento marittimo.

42. È istituita la fondazione culturale "Rosa Balistreri" senza fini di lucro, con sede presso il Comune di Licata.

43. La Fondazione di cui al comma 42, il cui statuto è approvato dal Consiglio comunale, promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali e nazionali, sul testamento culturale e storico lasciato dalla cantante folk licatese Rosa Balistreri, già iscritta nel Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana.

44. La Fondazione di cui al comma 42 si occupa di:

- a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile della cantante folk Rosa Balistreri;
- b) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;
- c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e delle ricerche sociali;
- d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;
- e) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno biennale;
- f) svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali.

45. Per le finalità di cui ai commi 42, 43 e 44 è autorizzata la spesa di euro 49.578,34 per l'esercizio finanziario 2022.

46. Al fine di contenere i nocuenti cagionati alla filiera turistica siciliana dalla congiuntura pandemica e al fine di incrementare i flussi turistici interni e stagionalizzati è autorizzata la spesa di euro 61.972,92 per l'esercizio finanziario 2022, a favore dei gruppi folk siciliani. Con decreto dell'Assessore regionale per i Beni culturali e l'identità siciliana, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'assegnazione dei relativi contributi.

47. Il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato alla spesa di euro 247.891,68, finalizzata alla realizzazione di spazi espositivi della Scuola di Pittura di Scicli, a favore del Parco archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica.

48. È prevista la riduzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime dei porti turistici per

l'anno 2022 per un importo massimo complessivo di euro 619.729,19 (Titolo 3, Tipologia 100, capitolo 2871).

49. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, trovano applicazione, ad istanza degli interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio al 31 dicembre 2021 presso Almamiva Contact S.p.a. e presso System House S.r.l.. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 15, Programma 3, capitolo 313319).

50. All'articolo 55 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole "liquidazione coatta amministrativa" sono aggiunte le parole "nonché ai soci che hanno favorevolmente ottenuto i benefici di cui all'articolo 179 del codice penale".

51. Gli enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

52. All'articolo 6, comma 15, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 e successive modificazioni le parole "non può, in ogni caso, superare il termine del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "è fissata con l'approvazione del bilancio 2025".

53. Il comma 1 *bis* dell'articolo 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1 *bis*. Gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore amministrativo sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato."

54. Le disposizioni di cui al comma 53 si applicano alle procedure in corso, a decorrere dall'approvazione della presente legge.

55. Le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli standard organizzativi e di personale richiesti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, anche attraverso la costituzione di reti di impresa di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33. Per l'anno 2022 i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale sono calcolati sul consolidato dell'anno 2019.

56. All'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modificazioni, dopo le parole "in quiescenza" la parola "e" è sostituita dalla parola "o" e le parole "esclusivamente per l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione" sono soppresse.

57. All'articolo 60, comma 1, della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni le parole "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2021". Ai maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2022 quantificati in euro 991.566,71 si provvede a valere della Missione 16,

Programma 1, capitolo 147320.

58. L'Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia è riconosciuto quale ente di ricerca della Regione. L'Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia eroga i servizi inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, l'attività di assistenza tecnica nonché le attività complementari alle precedenti in collaborazione con i soggetti terzi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52. Ai maggiori oneri, pari ad euro 929.593,79 (Missione 16, Programma 1, capitolo 143328), si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, quanto ad euro 464.796,89 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 12, Programma 1, capitolo 183337 e quanto ad euro 464.796,90 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, e per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

59. Al fine di favorire la promozione turistica, culturale, sociale e scolastica del territorio nebroideo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore dell'Unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi. Al fine di favorire la promozione turistica, culturale e l'inclusione sociale nel territorio nebroideo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore dell'ente capofila del progetto ospitalità diffusa. Al fine di favorire la promozione turistica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore del consorzio intercomunale Tindari Nebrodi. Al fine di favorire la promozione turistica, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2022, di euro 150.387,75 a favore dell'Associazione dei comuni denominata "Le Città della montagna Nebrodi".

60. Al personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

61. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 *bis*. Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1, pari a euro 105.353,96, gravano sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni."

62. Al fine di assicurare il pieno ripristino degli immobili compromessi dall'evento calamitoso verificatosi dall'8 al 17 novembre 2021 nel comune di Assoro, giusta Delib.G.R. del 25 novembre 2021, n. 500, il Dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 30.986,46 da destinare al comune colpito dal suddetto evento calamitoso.

63. Al fine di incrementare il flusso turistico bloccato dall'emergenza Covid-19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38 finalizzata al recupero, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico e monumentale del centro storico, alla promozione del territorio ed alla valorizzazione del Palio dei Normanni di Piazza Armerina, di euro 92.959,38 per il comune di Nicosia e di euro 92.959,38 per la città di Enna.

64. Al fine di ristorare i cittadini dai danni subiti in occasione dall'alluvione dell'8 agosto 2020 è concessa al comune di Terme Vigliatore, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 123.945,84.

65. Alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole "del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina" sono sostituite dalle parole "del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e/o sotto la guida di istruttori specifici per disciplina";
- b) l'articolo 8 è abrogato.

66. Al fine di adottare politiche di prevenzione dei rischi epidemici dovuti all'emergere nel territorio regionale di patologie animali provenienti dall'area geografica nord africana ed al riemergere di patologie ritenute eradicato nel territorio regionale, è assegnato alla REMESA, costituita presso l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, un contributo di euro 154.932,30, per l'esercizio finanziario 2022, per lo svolgimento di attività con l'obiettivo di fornire uno strumento utile per garantire l'attuazione di programmi sostenibili di prevenzione del rischio di malattie zoonotiche transfrontaliere e di tutela del comparto zootecnico.

67. Per le finalità di cui al comma 2 *bis* dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 e successive modificazioni, è autorizzata l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38 in favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.).

68. All'articolo 12 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo la parola "personale" la parola "non" è soppressa;
- b) al comma 4 le parole "ha facoltà di assegnare" sono sostituite dalla parola "assegna" e le parole "in misura non inferiore al 20 per cento" sono soppresse.

69. Per interventi di manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza della strada provinciale SP4/II, nel tratto di collegamento da Belpasso a Santa Maria di Licodia, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie nel limite di 500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.

70. Il Dipartimento regionale Agricoltura è autorizzato a concedere contributi alle amministrazioni locali ed alle imprese per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa rispettivamente di euro 123.945,84 ed euro 185.918,77 per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 16, Programma 1).

71. Per interventi di valorizzazione del borgo storico, anche a seguito dell'acquisizione al patrimonio della Regione dell'annessa "Torre Voab", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di euro 247.891,68 in favore del comune di Brolo.

72. Le disposizioni di cui al comma 5 *bis* dell'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2022.

73. La Regione eroga un contributo una tantum dell'importo massimo di euro 300 per l'anno 2022 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite dallo stato patologico della perdita dei capelli in conseguenza della sottoposizione a trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. È previsto, per la facilitazione della procedura di erogazione del contributo, il coinvolgimento e la

collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affette da alopecia presenti nel territorio regionale e assumano la disponibilità a farsi carico, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, degli adempimenti necessari ai fini dell'inoltro della istanza. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 309.864,60.

74. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuove, in collaborazione con l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, i parchi regionali siciliani attraverso la loro partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni di settore. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 185.918,76.

75. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2020 e dall'articolo 36 comma 5 della legge regionale n. 9/2021, è prorogato al 31 dicembre 2022.

76. È istituito il Fondo regionale per gli incentivi al riciclo e al riuso, alimentato con i proventi dell'addizionale di cui al comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, destinato a finanziare:

- a) gli incentivi per l'acquisto di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti, di cui agli articoli 206 *quater* e 206 *quinquies* e successive modificazioni del decreto legislativo n. 152/2006;
- b) il cofinanziamento degli impianti per il collocamento di sistemi di restituzione automatizzati per il riciclo (reverse rending) in ambito pubblico e privato, inclusi gli ambiti condominiali, e per l'attività di informazione ai cittadini in materia di raccolta differenziata e per gli esercizi di vendita di bevande e alimenti di asporto;
- c) i centri di riparazione e riuso utilizzati per la valorizzazione della raccolta differenziata, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE;
- d) le opere strettamente necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito e gestione;
- e) le campagne di formazione nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro alla corretta differenziazione monomateriale ed all'end of waste;
- f) la conversione agroecologica delle aziende agricole.

77. Sono destinatari in via preferenziale dei finanziamenti con contributo in conto capitale, a valere sul fondo di cui al comma 76, i comuni che hanno raggiunto e mantenuto l'obiettivo minimo di legge del 65 per cento di raccolta differenziata, previa presentazione di un progetto, secondo un sistema di punteggi che tenga conto:

- a) della percentuale che può essere avviata direttamente al recupero/riciclo di materia;
- b) del minor numero di passaggi tra il detentore iniziale del rifiuto ed il riciclatore/recuperatore finale della materia;
- c) del livello di monetizzazione offerto al detentore iniziale del rifiuto.

78. Per ottenere i finanziamenti di cui al comma 76, gli enti presentano un progetto all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità che, con apposito decreto, disciplina le modalità e i criteri di partecipazione al bando annuale nonché la presentazione dei progetti ed indichi i punteggi e le coperture finanziarie annuali, secondo le previsioni di bilancio.

79. I beneficiari sono tenuti all'osservanza dei criteri, delle prescrizioni e degli obiettivi stabiliti dal decreto assessoriale di cui al comma 78, pena la revoca dell'incentivo.

80. L'articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è abrogato.

81. Al fine di sostenere il comparto apistico regionale nel periodo di crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e, parimenti, al fine di garantire la sopravvivenza della popolazione regionale di api minacciata dalle avverse condizioni climatiche del periodo primaverile ed estivo nell'anno solare 2021 che hanno determinato una scarsa e non bastevole produzione di miele per il loro nutrimento, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nell'anno solare 2021 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola. Gli aiuti sono concessi ai soggetti di cui al presente comma nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e delle risorse ancora disponibili della legge regionale n. 9/2020. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di richiesta, ripartizione ed erogazione delle risorse disponibili fra i beneficiari. Per le finalità previste dal presente comma è destinata la spesa di 500 migliaia di euro per l'anno 2022" (Missione 16, Programma 1, capitolo 144145).

82. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a bis) limitatamente alla guida turistica, agli enti del terzo settore assegnatari e/o gestori di beni immobili regionali, che, nell'ambito delle loro prerogative, svolgono attività di illustrazione delle sedi assegnate;"

83. All'articolo 2, comma 3 della legge regionale 28 novembre 2019, n. 19, dopo le parole "legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44" sono aggiunte le parole "e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1".

84. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2019, n. 19 è abrogato. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

85. Al fine di rilanciare l'economia locale, l'Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA) è autorizzato per l'anno 2022 a redigere uno studio di fattibilità volto all'istituzione di un circuito di compensazione multilaterale e complementare regionale, ai sensi della Direttiva 30 maggio 2018/843/UE, e della relativa piattaforma informatica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 30.986,46.

86. In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 71 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, i Gruppi di Azione Locali costituiti nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo Regolamento sono individuati dalle Autorità di Gestione dei Fondi SIE 2021-2027, limitatamente alle azioni e alle misure dedicate allo sviluppo locale di tipo partecipativo, quali organismi intermedi. La Regione riconosce la funzione sussidiaria nonché il ruolo di policy maker che i GAL svolgono. Con delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata specifica convenzione tipo rivolta ai singoli Gruppi di Azione Locale, alle Autorità di gestione e alle altre autorità pubbliche cointeressate, al fine di attuare le finalità del presente comma.

87. Per l'organizzazione dei carnevali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso in favore degli enti organizzatori un contributo per l'esercizio finanziario 2022 di euro 309.864,60. Il contributo è

ripartito con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

88. È concesso un contributo straordinario all'Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) di Partinico di euro 30.986,46, per l'esercizio finanziario 2022, finalizzato alla realizzazione di progetti riabilitativi e abilitativi con gli animali.

89. Nel limite di 450 migliaia di euro sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie in favore del GAL (Gruppo di azione locale) Terre normanne, finalizzate alla realizzazione di un rifugio per cani, con annesso un centro veterinario ambulatoriale, da realizzare nel comprensorio di Monreale, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Corleone, Santa Cristina Gela, Altofonte e Piana degli Albanesi, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.

90. All'articolo 54, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, le parole "non oltre cinque anni" sono sostituite dalle parole "non oltre tre anni".

91. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, ad una ricognizione dei fabbisogni di personale, anche nel periodo pandemico, ed applicano i CCNNLL dell'ambito sanitario aggiornando, anche in deroga, il piano triennale del fabbisogno di personale, applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturerà alla data del 31 dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021.

92. Al fine di incentivare l'economia dei vari settori turistici, già penalizzati dalla pandemia da Covid-19, è istituita la Fondazione del Carnevale di Melilli (SR), carnevale riconosciuto per cultura e creatività attraverso la realizzazione di carri allegorici con l'utilizzo della cartapesta ed è autorizzata la spesa di euro 247.891,68 per l'esercizio finanziario 2022.

93. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni la parola "2020" è sostituita dalla parola "2025".

94. A decorrere dall'esercizio finanziario 2022, le modalità di corresponsione delle rette in favore dei centri diurni per l'autismo, accreditati e convenzionati, sono disciplinate secondo le procedure previste dall'articolo 76 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

95. (comma abrogato).

97. Sono beneficiari delle disposizioni di cui al comma 96 coloro che:

- a) sono destinatari di un provvedimento di esecuzione immobiliare dell'unica abitazione;
- b) risiedono stabilmente in un immobile ubicato nella Regione che non appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9 e A10;
- c) non sono proprietari di altri immobili né hanno un componente del nucleo familiare proprietario di altri immobili.

La perdita del requisito di cui alla lettera b) è condizione di perdita dei benefici delle misure previste dal comma 96.

98. I soggetti di cui al comma 97 possono proporre un'istanza al Fondo di cui al comma 96 per l'acquisizione dell'abitazione pignorata che in sede di asta giudiziaria, dopo più esperimenti di

vendita, abbia subito una diminuzione dell'importo a base d'asta di oltre il 40 per cento. Entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al presente comma, il legale rappresentante del Fondo promuove la partecipazione all'asta giudiziaria dell'immobile. In sede di nuovo esperimento dell'asta giudiziaria, il rappresentante del Fondo è autorizzato ad offrire sino al 60 per cento del valore dell'immobile inizialmente stimato. Nel caso di acquisizione dell'immobile, il Fondo promuove la sottoscrizione di un contratto di locazione, ai sensi del comma 96, avente un canone pari a quello applicato agli immobili di edilizia popolare. Nel caso in cui, in sede di asta giudiziaria, il prezzo dell'immobile superi la valutazione di cui al presente comma, il legale rappresentante del Fondo, entro cinque giorni, informa l'Assessore regionale per la famiglia e le politiche sociali al fine delle opportune valutazioni.

99. Per le finalità dei commi 96, 97 e 98 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38.

100. Alla lettera c *bis*) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, dopo le parole "maggior utilizzatore del relativo impianto" sono aggiunte le parole "purché quanto da trasferire non sia oggetto di sequestro penale" e dopo le parole "dal gestore unico del servizio idrico integrato;" sono aggiunte le parole "eventuali contenziosi in essere per la realizzazione e gestione degli impianti da trasferire restano in capo all'ente proprietario o al precedente gestore;".

101. L'articolo 3 *bis* della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3 non si applica ai membri laici del Consiglio di giustizia amministrativa designati dalla Giunta regionale.”.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.”, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 233 del 21 novembre 2022, così disponeva:

“Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario.

1. Per gli esercizi finanziari 2016-2021, per il finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana dell'importo annuo di 127.850 migliaia di euro, è autorizzato l'utilizzo di una quota del Fondo sanitario.”.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Riduzioni autorizzazioni di spesa.

1. Le autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi degli interventi dell'Allegato 2, ridotte nel medesimo allegato per il complessivo importo di euro 468.586.184,85, sono ripristinate nell'anno 2022 per l'importo di euro 355.457.096,91 mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e per l'importo di euro 113.129.087,94 mediante quota parte delle risorse derivanti dall'adeguamento delle entrate discendenti dalle stime effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze inerenti all'ammontare del gettito IVA spettante alla Regione per l'anno 2022.

2. A seguito della riprogrammazione delle risorse della politica unitaria di coesione, una quota pari a 60.000 migliaia di euro è destinata, per l'anno 2023, ad incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali Sicilia 2014-2020 (Missione 20, Programma 3, capitolo 613950). Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare ove necessario la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, nel prendere atto della determinazione degli importi di cui ai commi 1 e 2 nel caso in cui le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al medesimo comma 1, individua la destinazione del ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.

4. Le quote per gli anni 2022 e 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, sono rideterminate negli importi di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2022 al 2038, in euro 184.682.543,36 per l'anno 2022 e in euro 183.882.543,36 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2023 al 2038 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

5 bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa per l'anno 2022 di cui al comma 5, pari a complessivi euro 4.731.313,61, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione (Missione 20, Programma 3) *per essere vincolate al ripiano del disavanzo.*”

Nota all'art. 3, comma 2:

L'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Ulteriori disposizioni varie.

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2021, n. 18, è sostituito dal seguente "Costituisce nuova installazione il subingresso nell'attività di altro soggetto, previa acquisizione di licenza da parte del subentrante ai sensi della normativa statale vigente."

2. Al fine di dare attuazione ai piani di risanamento adottati da Sicilia Digitale S.p.A. nonché da AST S.p.A. nonché di consentire a MAAS-Mercati agro alimentari Sicilia, SEUS S.p.A. e S.A.S. S.p.A. e Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA) di procedere alla riorganizzazione delle proprie strutture, le medesime Società, nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 2, articolo 4, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, possono procedere, a decorrere dall'anno 2023, a nuove assunzioni, sulla base di uno specifico piano sottoposto alla valutazione dell'Assessorato regionale dell'economia ed approvato dalla Giunta regionale. Le assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, possono essere effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) fatte salve eventuali deroghe, siano comunque rispettati i limiti di spesa previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2021;
- b) il piano assunzionale sia coerente con la pianta organica rideterminata dalla società con una riduzione non inferiore al tre per cento rispetto a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) sia garantito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio che deve essere asseverato dall'organo di controllo interno.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, nonché per conseguire risparmi per locazioni passive in conformità all'Accordo tra lo Stato e la Regione del 14 gennaio 2021, l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato all'acquisto del compendio immobiliare sito a Palermo in via Ugo La Malfa 169.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 20 milioni di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte con le somme vincolate nel risultato di amministrazione presunto 2021 dei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.

6. All'articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 le parole "all'impianto di trasformazione" sono sostituite dalle parole "agli impianti".

7. L'articolo 14 della legge regionale n. 10/2014 è sostituito dal seguente:
"Art. 14.

Impianto regionale di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto

1. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, con proprio decreto, determina, in coerenza con il piano di cui all'articolo 4, lettera e) della presente legge e la normativa vigente in materia di rifiuti speciali, i requisiti per autorizzare la realizzazione nel territorio regionale di impianti di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto."

8. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, le parole "entro 120 giorni dall'adozione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento, e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2022, a darne comunicazione al Comune territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. Ove necessario il suddetto termine può essere riaperto dall'Amministrazione regionale competente."

9. All'articolo 5 della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. "Le comunicazioni di cui al comma 3 sono trasmesse dai Comuni all'A.R.P.A. territorialmente competente e al Dipartimento regionale della protezione civile che, con proprio provvedimento, ne dispone le modalità."

10. All'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, le parole "di cui ai commi 3, 4 e 5" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 4 e 5".

11. Nel limite di 2.200 migliaia di euro sono destinate per l'anno 2022 occorrenze finanziarie, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione per interventi a favore dei comuni rientranti nei parchi, per l'acquisto di mezzi spazzaneve. Il riparto tra i comuni è definito mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dipartimento regionale della protezione civile. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.

12. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 è sostituito dal seguente:

"Art. 39.

Patrocinio legale

1. Al fine di assicurare lo snellimento delle procedure, contenere gli oneri e garantire l'uniformità di applicazione della disciplina dei rimborsi in materia di patrocinio legale, ai soggetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro 60 giorni dalla richiesta, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso, previsto dall'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'articolo 530 del Codice di procedura penale, ovvero secondo le formule assolutorie previste dal Codice di procedura civile o dal Codice di giustizia amministrativa e contabile."

13. Al comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9e successive modificazioni, le parole "di 1.500 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "di 2.000 migliaia di euro".

14. Al fine di provvedere agli interventi di adeguamento dei locali adibiti ad archivio dell'Assessorato regionale dell'economia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 978.600,00 (Missione 1, Programma 3).

15. La Regione provvede ad anticipare la quota relativa agli interventi di cui al comma 14 a carico del soggetto titolare della proprietà dell'immobile per l'importo pari ad euro 470.800,00.

16. Il soggetto titolare della proprietà dell'immobile provvede a restituire le somme di cui al comma 15 mediante versamento in entrata al bilancio della Regione entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15 (Titolo 5, Tipologia 200). In assenza di restituzione, le relative somme sono detratte con interessi legali dai canoni locativi.

17. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni, è autorizzata per il triennio 2022-2024 la spesa annua di euro 150.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 842009) al fine di far fronte agli obblighi di corresponsione degli indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 98/1981 e delle disposizioni contenute nei decreti istitutivi dei parchi o nei regolamenti delle riserve.

18. L'Allegato di cui al comma 3, dell'articolo 91, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente allegato:

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Valutazione preliminare art. 6 comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 300,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 1.000,00	nulla
VAS art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19	euro 2.000,00	+ 0,4 per 1000 del valore

del decreto legislativo n. 152/2006 VIA ai fini del rilascio del PAUR artt. 23 e 21 <i>bis</i> del decreto legislativo n. 152/2006	euro 3.000,00	dell'opera + 1 per 1000 del valore dell'opera
Fase preliminare al PAUR art. 26 <i>bis</i> del decreto legislativo n. 152/2006	euro 1.500,00	+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera
VINCA art. 5 del D.P.R. n. 351/1991	euro 2.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e VINCA	euro 3.000,00	nulla
Procedura integrata di VAS e VINCA	euro 7.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA	euro 4.000,00	+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera
Procedura integrata di VIA e VINCA	euro 5.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata VAS/VIA (porti)	euro 8.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di AIA (Prima AIA - modifica sostanziale AIA vigente - Riesame con valenza di rinnovo) artt. 29 <i>ter</i> e 29 <i>octies</i> del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di AIA (Riesame parziale dell'AIA) art. 29 <i>octies</i> del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	nulla
Procedura unificata AIA/VIA	euro 8.000,00	+ 1,5 per 1000 del valore dell'opera

19. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 7, si applicano anche al disastro aereo in cui perse la vita l'archeologo siciliano prof. Sebastiano Tusa.

20. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzata la spesa valutata in 77.992,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022.

21. Agli oneri di cui al comma 20 si provvede con parte delle risorse assunzionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni.

22. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 9/2021, dopo le parole "ad eccezione di quelle relative al demanio marittimo" sono aggiunte le parole "e alle concessioni di lotti pascolivi del demanio forestale, per le quali è disposto l'esonero dal pagamento del canone dovuto o da porre a base d'asta per l'annualità 2022,".

23. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività svolte sul territorio della Regione per il recupero ed il primo soccorso della fauna selvatica, da parte delle associazioni e onlus operanti in tale settore, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

24. Al fine di fronteggiare l'emergenza venutasi a determinare per il sovrappopolamento di ungulati nel territorio dei comuni del Parco delle Madonie e di implementare e rendere efficaci le azioni di controllo previste dalle norme vigenti e dai Piani di gestione, la Regione è autorizzata ad intervenire finanziariamente per l'acquisto di celle frigorifere da destinare ai comuni rientranti nel territorio del Parco, con un contributo a favore dell'Ente Parco, per l'esercizio finanziario 2022, pari a 100 migliaia euro.

25. Per l'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro per assicurare i servizi di vigilanza e fruizione nei luoghi della cultura gestiti dalla Regione, al fine di garantire la

piena fruibilità degli stessi.

26. Al fine di assicurare, ad invarianza tariffaria, il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dei costi di gestione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane, previsto dagli articoli 8 e 9 della convenzione in atto ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 migliaia di euro, di cui 4.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, 5.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 10, Programma 3).

27. All'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 *bis*. Nelle more del completamento del processo di fusione degli enti, gli organi dell'IRCA operano anche quali organi della CRIAS e dell'IRCAC. Le disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con il presente comma cessano di avere applicazione."

28. Per gli impianti sportivi all'aperto, i regolamenti comunali differenziano le superfici relative rispetto a quelle al chiuso ai fini dell'imposizione fiscale.

29. All'articolo 37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 *bis*. Qualora i comuni si trovino inadempienti rispetto a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in merito sia all'obbligo di censire il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco che all'obbligo di aggiornarlo annualmente e alle relative procedure di adempimento, la Regione esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni.

1 *ter*. All'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli per gli incendi verificatisi nell'annualità precedente, i Comuni provvedono entro il 31 luglio di ogni anno."

30. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed in applicazione delle relative norme di attuazione dello Statuto regionale approvate con decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, (*parole soppresse*), sono dettate le disposizioni applicative in materia di contabilità regionale. *Ferma restando l'abrogazione delle norme regionali incompatibili con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, il regolamento indica le abrogazioni implicite delle norme regionali incompatibili con l'armonizzazione dei sistemi contabili.*

31. (comma sostituito dal comma 30).

32. (comma sostituito dal comma 30).

33. (comma sostituito dal comma 30).

34. (comma sostituito dal comma 30).

35. (comma sostituito dal comma 30).

36. L'Assessore per l'economia e l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica presentano alla Giunta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il programma annuale di addestramento e aggiornamento del personale della Regione, degli enti e degli organismi pubblici regionali, nonché delle società partecipate, sulla normativa relativa ai sistemi contabili.

37. L'acquisto di libri per biblioteche pubbliche e raccolte di pubbliche amministrazioni, di giornali e periodici per emeroteche e di opere d'arte per musei e pinacoteche è considerata spesa investimento.

38. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata ad utilizzare, fino all'ottanta per cento delle somme disponibili, le proprie riserve patrimoniali per sterilizzare l'onere degli ammortamenti derivanti dagli investimenti realizzati e da realizzare in coerenza con il Piano degli investimenti adottato.

39. Nell'ambito della ZES Sicilia occidentale, per l'area industriale complessa di Termini Imerese, al fine di ridurre il protrarsi degli impatti socio-economici della crisi industriale dell'area, sono autorizzate, a favore dei lavoratori Blutec S.p.A., misure per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale nonché misure di politica attiva del lavoro per il reinserimento occupazionale e per l'auto imprenditorialità.

40. Agli oneri finanziari per l'attuazione delle misure di cui al comma 39, nel limite di 30 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare ove necessario, la modifica dei programmi.

41. Gli articoli 28, 29, 30, 30 *bis* e 83 legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni sono abrogati.

42. L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, esercita le proprie competenze sull'intera superficie dei bacini idrografici.

43. Il Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nell'ambito della gestione del demanio regionale forestale e delle aree a qualunque titolo dallo stesso gestite, esercita le proprie competenze relativamente a:

- a) interventi integrati di rinaturazione e recupero dei suoli abbandonati;
- b) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;
- c) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;
- d) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;
- e) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui sopra;
- g) interventi finalizzati all'ampliamento e/o miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

44. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo della Sicilia, dall'anno in corso sono assicurate le garanzie occupazionali di centottantuno giornate ai lavoratori stagionali assunti a tempo determinato ai sensi delle L.R. 3 luglio 1950, n. 51 e successive modificazioni, L.R. 31 agosto 1998, n. 16 e successive modificazioni e L.R. 11 giugno 2014, n. 13 e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di ulteriori 100 migliaia di euro a valere sulla Missione 16, Programma 3, capitolo 147326.

Nota all'art. 3, comma 4:

L'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

" Comitato Tecnico servizi di trasporto su gomma e marittimo.

1. Ai fini di un'adeguata erogazione dei servizi di trasporto su gomma e marittimo, è istituito un Comitato Tecnico con lo scopo di vigilare sull'adempimento dei contratti stipulati tra la Regione e le società di trasporto, formato da due rappresentanti delle società, da due rappresentanti del dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità e da un rappresentante designato dall'associazione dei consumatori.

1 bis. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui al comma 1 non spetta alcun compenso né rimborso spese. Dalle disposizioni del presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione."

Nota all'art. 3, comma 5:

L'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Rifinanziamento articolo 2, comma 22 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35.

1. Per le finalità previste dal comma 22 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 1.000 migliaia di euro (*Missione 16, Programma 1, capitolo 155826*), cui si fa fronte con le disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 108009."

Nota all'art. 3, commi 7 e 8:

L'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 8 che si annota, risulta il seguente:

" Norme in materia di pagamento della tassa automobilistica.

1. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva previsto dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni, al fine di favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle Finanze n. 418/1998 e del Pubblico Registro Automobilistico, anche per evitare contenziosi, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2021, purché il versamento sia effettuato entro il 30 novembre 2022.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, da

emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

3. Gli importi delle sanzioni e degli interessi non sono stati previsti tra le entrate del bilancio regionale 2022/2024 e pertanto non determinano una minore entrata per le casse regionali.

3 bis. Per gli importi oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 superiori a 2.000 euro è ammessa la possibilità di richiedere il pagamento entro il termine previsto, senza sanzioni ed interessi, in quattro rate trimestrali. Con decreto del dirigente regionale del dipartimento delle finanze e del credito, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.”.

Nota all'art. 4, comma 1:

Per l'articolo 17 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 1, commi 5 e 6.

Nota all'art. 4, comma 2:

Per l'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.”, vedi nota all'art. 1, comma 4.

Nota all'art. 4, comma 3:

L'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.”, così dispone:

“Trasferimenti annuali in favore di enti.

1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.

2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.

3 bis. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione e dell'erogazione del contributo gli enti presentano:

a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

- b) l'elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall'ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entità degli importi ricevuti;
- c) il bilancio degli ultimi tre anni;
- d) una relazione analitica dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità della spesa;
- e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.

4. A tal fine gli enti di cui alla presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a:

- a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo;
- b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo.

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento e relativamente all'attività programmata in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione:

- 1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;
- 2) dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;
- 3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:
 - che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell'ente;
 - che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.

8 bis. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie di cui al comma 8 *quater*, ai dipartimenti

competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti.

8 *ter*. La Giunta regionale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti.

8 *quater*. Le istruttorie di concessione dei contributi relative alle istanze presentate dagli enti di cui al comma 1 sono definite entro il termine di 15 giorni dalla scadenza prevista dal comma 8 *ter* per la presentazione delle stesse.

8 *quinqües*. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto dell'Assessore regionale per l'economia di cui al comma 8 *bis*.

9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è abrogato.

13. La lettera h) dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.”.

Nota all'art. 4, comma 4:

L'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.”, così dispone:

“Autorità di gestione e Comitato regionale di concertazione.

1. L'Autorità di gestione di cui al paragrafo 6.1.1 del POR 2000-2006, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei Fondi strutturali e la regolarità delle relative operazioni finanziarie provvede a:

- a) indicare, sentiti gli uffici regionali capofila per Fondo, le metodologie comuni di attuazione ed identificare le soluzioni idonee a risolvere gli eventuali problemi di integrazione operativa;
- b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori devono completare gli adempimenti di propria competenza;
- c) esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti sulla base di modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. L'Autorità di gestione indirizza, coordina e supervisiona le attività connesse alla fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo ed elabora il Complemento di programmazione e le proposte di adeguamento del POR 2000-2006 e dello stesso Complemento di programmazione secondo quanto stabilito dal paragrafo 6.1.3 del POR medesimo sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore alla presidenza da lui delegato.

3. In attuazione dell'articolo 8, comma 1 del regolamento CE n. 1260 del 1999 il Comitato regionale di cui al decreto assessoriale 29 gennaio 1999, n. 6 e successive integrazioni costituisce il Comitato regionale di concertazione denominato «Forum della concertazione».

4. Al Comitato spetta il compito di:

- a) esprimersi sul Complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di adeguamento;
- b) formulare proposte per la regolare e corretta attuazione del POR;
- c) proporre eventuali modificazioni al Complemento di programmazione;
- d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in seno al Comitato di sorveglianza del POR 2000-2006.

5. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce con cadenza almeno semestrale.”.

Nota all'art. 4, comma 5:

Per l'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.”, vedi nota all'art. 1, comma 4.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 100 – “*Variazioni al Bilancio della Regione per il triennio 2022-2024*”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Schifani) il 28 novembre 2022 su proposta dell’Assessore per l’economia (Falcone).

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 29 novembre 2022.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 2 del 30 novembre 2022, n. 3 del 5 dicembre 2022.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 3 del 5 dicembre 2022.

Relatore: Letterio Dario Daidone.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 8 del 6 dicembre 2022 e n. 9 del 7 dicembre 2022.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 9 del 7 dicembre 2022.

(2022.50.2272)017